SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 225**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 settembre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto-legge 28 luglio 1986, n. 412 non convertito in legge per decorrenza del termine

Il decreto-legge 28 luglio 1986, n. 412, recante: «Norme integrative della legge 11 gennaio 1986, n. 3, per la determinazione delle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi in dotazione alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato, alla Polizia di Stato ed ai Corpi di polizia municipale», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 174 del 29 luglio 1986.

86A7453

DECRETO-LEGGE 26 settembre 1986, n. 582.

Norme integrative della legge 11 gennaio 1986, n. 3, per la determinazione delle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi in dotazione alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato, alla Polizia di Stato ed ai Corpi di polizia municipale. Modifiche alla legge 11 gennaio 1986, n. 3, in materia di uso del casco protettivo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 gennaio 1986, n. 3, recante obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette; estensione ai motocicli e ciclomotori dell'obbligo del dispositivo retrovisivo;

Visti i decreti del Ministro dei trasporti in data 18 marzo 1986 e 4 luglio 1986, rispettivamente pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1986 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 1986;

Considerato che i caschi in dotazione alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato, alla Polizia di Stato ed ai Corpi di polizia municipale devono avere caratteristiche particolari in relazione ai compiti operativi loro affidati;

Rilevato che imprescindibili esigenze di certezza del diritto rendono indispensabile un immediato chiarimento normativo;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di integrare la legge 11 gennaio 1986, n. 3, con una indispensabile, specifica disposizione sulla determinazione delle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi in dotazione alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato, alla Polizia di Stato ed ai Corpi di polizia municipale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 11 gennaio 1986, n. 3, dopo le parole: «stabilite dal Ministero dei trasporti» i due punti sono sostituiti da una virgola e sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero omologati in base al quarto comma del successivo articolo 2:».

2. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Sono altresì esclusi dall'obbligo di indossare un casco protettivo i conducenti di età superiore ai 18 anni di motoveicoli d'epoca durante le apposite manifestazioni, semprechè nelle stesse non si superi la velocità massima di 40 chilometri orari».

3. All'articolo 2 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Le singole amministrazioni interessate, sulla base di capitolati tecnici, approvati con decreti ministeriali, stabiliscono le caratteristiche e le modalità di omologazione dei caschi protettivi in dotazione alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato ed alla Polizia di Stato ed effettuano gli accertamenti della conformità della produzione nonchè i controlli. I capitolati si conformano ai decreti di cui al primo comma del presente articolo, fatte salve le differenze rese necessarie in relazione alle esigenze tecnico-operative. Sino a quando non saranno emanati i decreti ministeriali di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 1986, è consentita l'utilizzazione dei caschi già in dotazione alle singole amministrazioni.

I Corpi di polizia municipale utilizzano caschi protettivi conformi ad uno dei tipi omologati ai sensi del primo comma, ovvero ad uno dei tipi omologati, ai sensi del quarto comma, per la Polizia di Stato. I suddetti Corpi di polizia municipale, qualora abbiano in dotazione caschi protettivi non conformi ai tipi indicati nel primo e quarto comma, possono utilizzare tali caschi non oltre il 31 marzo 1987.

Con decreto interministeriale è istituita, entro il 31 ottobre 1986, una apposita commissione tecnica composta dai rappresentanti dei Ministeri dei trasporti, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste, con il compito di verificare la conformità dei livelli di sicurezza dei caschi previsti dal quarto comma rispetto a quelli di cui al primo comma. In sede di prima applicazione, le amministrazioni interessate provvedono, entro un anno dalla scadenza del termine di cui al successivo articolo 6, agli eventuali adeguamenti tecnici prescritti dalla commissione nei novanta giorni successivi alla sua costituzione. Ogni successiva variazione dei capitolati tecnici, con cui le amministrazioni stabiliscono le caratteristiche e le modalità di omologazione dei caschi protettivi in dotazione alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato, alla Polizia di Stato ed ai Corpi di polizia municipale, è sottoposta al preventivo esame della stessa commissione».

4. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, è sostituito dal seguente:

«I caschi del tipo non approvato, posti in commercio, ovvero utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle norme del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571. L'autorità amministrativa competente per territorio è il prefetto».

5. All'articolo 5 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Sono esenti dall'obbligo del dispositivo retrovisivo i motoveicoli d'epoca durante le apposite manifestazioni».

6. Dopo l'articolo 5 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-*bis*. — Alle violazioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al titolo IX del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

ROGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

SPADOLINI, *Ministro della difesa*

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 55

86G0985

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1986, n. **583**.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 23 settembre 1986, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1986;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A partire dal 27 settembre 1986, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da lire 80.706 a lire 81.312 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da lire 8.070,60 a lire 8.131,20 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nelle misura normale stabilita per la benzina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

GORIA, *Ministro del tesoro*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 56

86G0986

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 25 settembre 1986.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Vista la decisione adottata dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 16 settembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 1986, che sospende l'immissione in libera pratica di taluni prodotti siderurgici originari del Sud Africa;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previste dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976 per adeguarlo alla decisione suindicata;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 27 settembre 1986 l'importazione definitiva dei prodotti indicati nell'allegato al presente decreto originari del Sud Africa è soggetta al regime della autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 2.

L'art. 1 non si applica ai citati prodotti originari del Sud Africa qualora si tratti di merci:

viaggianti alla data del 19 settembre 1986;

da importare in esecuzione di contratti conclusi anteriormente a tale data;

per le quali siano già stati rilasciati titoli di importazione in data anteriore al 19 settembre 1986.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1986

Il Ministro
del commercio con l'estero
FORMICA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI CECA

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse:
	A. Ghisa specolare (spiegel) (*CECA*)
	B. Ghise ematiti (*CECA*)
	C. Ghise fosforose (*CECA*)
	D. Ghise non nominate:
	I. Contenenti in peso, da 0,30% fino a 1% incluso di titanio e da 0,5% a 1% incluso di vanadio (*CECA*)
	II. Altre (*CECA*)
73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio (*CECA*)
73.05	Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna):
	B. Ferro e acciaio spugnoso (spugna) (*CECA*)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse (*CECA*)
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):
	A. Blumi e billette:
	I. Laminati (*CECA*)
	B. Bramme e bidoni:
	I. Laminati (*CECA*)
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro e di acciaio:
	A. Di larghezza inferiore a 1,50 m e destinati alla rilaminazione (*CECA*)
	B. Altri (*CECA*)
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio (*CECA*)
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:
	A. Semplicemente laminate o estruse a caldo:
	I. Vergella o bordione (*CECA*)
	II. Barre piene (*CECA*)
	III. Barre forate per la perforazione delle mine (*CECA*)
	D. Placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):
	I. Semplicemente placcate:
	a) laminate o estruse a caldo (*CECA*)
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:
	A. Profilati:
	I. Semplicemente laminati o estrusi a caldo (*CECA*)
	IV. Placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):
	a) semplicemente placcati:
	1. laminate o estrusi a caldo (*CECA*)
	B. Palancole (*CECA*)
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:
	A. Semplicemente laminati a caldo (*CECA*)
	B. Semplicemente laminati a freddo:
	I. Destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) (*CECA*)
	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:
	III. Stagnati:
	a) latta (*CECA*)
	V. Altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):
	a) semplicemente placcati:
	1. laminati a caldo (*CECA*)
73.13	Lamiere di ferro e di acciaio, laminate a caldo o a freddo:
	A. Lamiere dette «magnetiche»:
	I. Aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt (*CECA*)
	II. altre (*CECA*)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.13 (*Segue*)	B. Altre lamiere:
	I. Semplicemente laminate a caldo, dello spessore:
	a) di 2 mm o più *(CECA)*
	b) inferiore a 2 mm *(CECA)*
	II. Semplicemente laminate a freddo, dello spessore:
	a) di 3 mm o più *(CECA)*
	b) di non più di 1 mm ma meno di 3 mm *(CECA)*
	c) di 1 mm o meno *(CECA)*
	III. Semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare *(CECA)*
	IV. Placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:
	b) bagnate:
	1. latta *(CECA)*
	2. altre *(CECA)*
	c) zincate o piombate *(CECA)*
	d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) *(CECA)*
	V. Altrimenti foggiate o lavorate:
	a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:
	2. altre *(CECA)*
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:
	A. Acciai fini al carbonio:
	I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:
	b) altri:
	1. lingotti *(CECA)*
	2. blumi, billette, bramme, bidoni *(CECA)*
	III. Sbozzi in rotoli per lamiere *(CECA)*
	IV. Larghi piatti *(CECA)*
	V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:
	b) semplicemente laminati o estrusi a caldo:
	1. vergella o bordione *(CECA)*
	2. altri *(CECA)*
	d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc):
	1. semplicemente placcati:
	aa) laminati o estrusi a caldo *(CECA)*
	VI. Nastri:
	a) semplicemente laminati a caldo *(CECA)*
	c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:
	1. semplicemente placcati:
	aa) laminati a caldo *(CECA)*
	VII. Lamiere:
	a) semplicemente laminate a caldo *(CECA)*
	b) semplicemente laminate a freddo
	c) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie *(CECA)*
	d) altrimenti foggiate o lavorate:
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare *(CECA)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
7315 (*Segue*)	B. Acciai legati: I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni: *b)* altri: 1. lingotti: aa) cascami lingottati *(CECA)* bb) altri *(CECA)* 2. blumi, billette, bramme, bidoni *(CECA)* III. Sbozzi in rotoli per lamiere *(CECA)* IV. Larghi piatti *(CECA)* V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: *b)* semplicemente laminati o estrusi a caldo: 1. vergella o bordione *(CECA)* 2. altri *(CECA)* *d)* placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc): 1. semplicemente placcati: aa) laminati o estrusi a caldo *(CECA)* VI. Nastri: *a)* semplicemente laminati a caldo *(CECA)* *c)* placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: 1. semplicemente placcati: aa) laminati a caldo *(CECA)* B. VII. Lamiere: a) lamiere dette «magnetiche»: 1. aventi qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt *(CECA)* 2. altre *(CECA)* *b)* altre lamiere: 1. semplicemente laminate a caldo *(CECA)* 2. semplicemente laminate a freddo: dello spessore: aa) di 3 mm o piu *(CECA)* bb) inferiore a 3 mm *(CECA)* 3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie *(CECA)* 4. altrimenti foggiate o lavorate: aa) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare *CECA)*
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie: A. Rotaie: II. Altre: *a)* nuove *(CECA)* *b)* usate *(CECA)* B. Controrotaie *(CECA)* C. Traverse *(CECA)* D. Stecche e piastre d'appoggio: 1. laminate *(CECA)*

86A7452

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 agosto 1986.

Estinzione di duecentouno enti ecclesiastici della diocesi di Pisa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Pisa ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi stessa;

Visto il decreto in data 14 luglio 1986 con il quale il vescovo diocesiano di Pisa elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Pisa richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Pisa estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI PISA

Comune di Pisa:

1. Mensa arcivescovile della diocesi di Pisa (nota anche quale: beneficio parrocchiale della chiesa dei Santi Leonardo e Guido di Stagno; chiesa di Stagno; confraternita di Misericordia di Stagno), con sede in 56100, piazza Arcivescovado, 18.

Comune di Bientina:

2. Beneficio parrocchiale di Madonna del Bosco (noto anche quale: ufficio amministrativo diocesano di Pisa), con sede in 56031 Santa Colomba, via Valdinievole.

3. Beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in 56031, piazza Vittorio Emanuele.

Comune di Buti:

4. Beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista), con sede in 56032, via Don Cascioni, 10.

5. Beneficio parrocchiale di S. Stefano protomartire (noto anche come: beneficio parrocchiale di S. Stefano alle Cascine), con sede in 56030 Cascine di Buti, via Dogana, 3.

Comune di Calci:

6. Beneficio parrocchiale di S. Agostino, con sede in 56010 Nicosia.

7. Beneficio parrocchiale di S. Andrea (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Andrea), con sede in 56011 S. Andrea a Lama.

8. Beneficio parrocchiale dei Santi Giovanni ed Ermolao (noto anche quale: beneficio prepositurale dei SS. Giovanni Apostolo ed Ermolao Martire; beneficio parrocchiale dei Santi Giovanni Battista ed Ermolao in Calci; beneficio parrocchiale dei Santi Giovanni Evangelista ed Ermolao in Calci; Compagnia SS. Apostoli Pietro e Paolo in Valle di Calci), con sede in 56011, piazza Propositura, 3.

9. Beneficio parrocchiale di S. Maria ad Nives (noto anche quale: beneficio della pievania di Montemagno; beneficio pievanale dei SS. Coronato e Maria delle Nevi in Montemagno), con sede in 56010 Montemagno, via Eugenio III.

10. Beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo (noto anche quale: beneficio parrocchiale delle chiesa di S. Michele Arcangelo in Castelmaggiore di Calci; beneficio parrocchiale di Castelmaggiore di Calci; beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo in Tre Colli), con sede in 56010 Castelmaggiore.

11. Beneficio parrocchiale del SS. Salvatore (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Salvatore al Colle; beneficio parrocchiale di S. Salvatore al Colle di Calci), con sede in 56010 Colle di Calci.

Comune di Calcinaia:

12. Beneficio parrocchiale di S. Andrea a Pozzale (noto anche quale: beneficio parrocchiale della chiesa di Fornacette; beneficio parrocchiale di S. Andrea a Pozzale), con sede in 56012 Fornacette, via della Chiesa, 12.

13. Beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, con sede in 56030, piazza Manin, 3.

Comune di Cascina:

14. Beneficio parrocchiale della Madonna dell'Acqua (noto anche quale: beneficio parrocchiale dell'Opera della Madonna dell'Acqua; Opera della Figuretta), con sede 56021, via Toscoromagnola, 8.

15. Beneficio parrocchiale dei Santi Andrea e Lucia (noto anche quale: beneficio della chiesa di S. Andrea a Ripoli), con sede in 56023 Ripoli, via Nuova.

16. Beneficio parrocchiale dei Santi Benedetto e Lucia (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Benedetto; benefizio parrocchiale di S. Benedetto a Settimo), con sede in 56026 San Benedetto a Settimo, via Toscoromagnola, 448.

17. Beneficio parrocchiale di S. Frediano (noto anche quale: prebenda parrocchiale di S. Frediano a Settimo; beneficio parrocchiale di S. Frediano in S. Benedetto), con sede in 56026 San Frediano a Settimo, via di Mezzo Nord, 51.

18. Beneficio parrocchiale di S. Giorgio (noto anche quale: beneficio della chiesa di S. Giorgio a Bibbiano, beneficio parrocchiale di S. Giorgio a Bibbiano, con sede in 56026 San Giorgio a Bibbiano, via S. Maria, 12.

19. Beneficio parrocchiale di S. Giovanni e S. Maria Assunta (noto anche quale: beneficio della chiesa di S. Maria e S. Giovanni Evangelista in Cascina; beneficio parrocchiale di S. Maria e S. Giovanni in Cascina), con sede in 56026, piazza della Chiesa, 10.

20. Beneficio parrocchiale di S. Iacopo (noto anche quale: beneficio della chiesa di S. Iacopo a Navacchio), con sede in 56023 Navacchio, via Giuntini, 1.

21. Beneficio parrocchiale di S. Ilario (noto anche quale: beneficio della chiesa di S. Ilario a Titignano), con sede in 56023 Titignano, via di Scorno, 3.

22. Beneficio parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano (noto anche quale: beneficio della chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano in S. Casciano), con sede in 56026 San Casciano, piazza S. Casciano.

23. Beneficio parrocchiale di S. Lorenzo (noto anche quale: beneficio della chiesa di S. Lorenzo alle Corti; beneficio parrocchiale di S. Lorenzo Martire in S. Lorenzo alle Corti), con sede in 56023 San Lorenzo alle Corti, via Berretta.

24. Beneficio parrocchiale di S. Lorenzo (noto anche quale: beneficio della chiesa di S. Lorenzo a Pagnatico; beneficio parrocchiale di S. Lorenzo a Pagnatico), con sede in 56026 San Lorenzo a Pagnatico, via del Borghetto, 105.

25. Beneficio parrocchiale dei Santi Maria e Iacopo (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Maria in Zambra, beneficio della chiesa di S. Maria e S. Iacopo a Zambra), con sede in 56023 Zambra, via Cammeo, 124.

26. Beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo (noto anche quale: beneficio della chiesa di S. Michele Arcangelo a Casciavola), con sede in 56023 Casciavola, via Genovesi, 58.

27. Beneficio parrocchiale dei Santi Michele e Bartolomeo (noto anche quale: beneficio della chiesa di S. Bartolomeo a Marciana; beneficio parrocchiale dei SS. Michele Arcangelo e Bartolomeo in Marciana), con sede in 56021 Marciana, via Macchiarella, 11.

28. Beneficio parrocchiale dei Santi Pietro e Giusto (noto anche quale: beneficio parrocchiale di San Pietro e Giusto di Visignano, beneficio parrocchiale dei SS. Pietro e Giusto), con sede in 56023 Visignano, via S. Moggi, 83.

29. Beneficio parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Pietro in Latignano, beneficio parrocchiale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, beneficio parrocchiale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo in Latignano), con sede in 56021 Latignano, via Risorgimento.

30. Beneficio parrocchiale di S. Prospero a via Cava (noto anche quale: beneficio della chiesa di S. Prospero; beneficio parrocchiale di S. Prospero), con sede in 56023 San Prospero, via Giuntini, 133.

31. Beneficio parrocchiale di S. Sisto (noto anche quale: beneficio della chiesa di S. Sisto al Pino), con sede in 56023 San Sisto al Pino, via San Sisto, 107.

32. Beneficio parrocchiale di S. Stefano (noto anche quale: benefizio curato), con sede in 56026 Macerata, via Chiesanuova.

33. Beneficio parrocchiale di S. Stefano Protomartire (noto anche quale: beneficio della chiesa di Pettori, beneficio parrocchiale di S. Stefano in Pettori), con sede in 56023 Pettori, via di Pettori, 60.

34. Beneficio coadiutoriale di S. Savino (noto anche quale: cappellania curata della chiesa ex abbadiale di S. Savino in Montione-Badia), con sede in 56023 Montione-Badia, via Vecchia Fiorentina, 256.

35. Beneficio coadiutoriale Spirito Santo (noto anche quale: beneficio parrocchiale dello Spirito Santo nella chiesa di S. Maria in Zambra), con sede in 56023 Zambra, via Cammeo, 124.

Comune di Castellina Marittima:

36. Beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista Decollato (noto anche quale: beneficio dell'arcipretura della chiesa di S. Giovanni Battista in Castellina Marittima, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista), con sede in 56040, via Curtatone, 1.

Comune di Fauglia:

37. Beneficio parrocchiale di S. Lucia (noto anche quale: beneficio della prioria di S. Lucia in Luciana), con sede in 56040 Luciana, via della Chiesa, 3.

Comune di Lorenzana:

38. Beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo Apostolo (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo e Cristoforo di Lorenzana; beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo di Lorenzana), con sede in 56040, via O. Chiesa.

Comune di Orciano Pisano:

39. Beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo, chiesa curata di S. Michele Arcangelo ad Orciano), con sede in 56040, piazza S. Michele, 40.

Comune di Pisa:

40. Beneficio capitolare dell'Arcipretura (1ª dignità) del capitolo della primaziale di Pisa (noto anche quale: prebenda canonicale dell'Arcipretura), con sede in 560100, piazza Arcivescovado, 18.

41. Beneficio capitolare dell'Arcidiaconato o di lettera N del capitolo della primaziale di Pisa (noto anche quale: prebenda canonicale dell'Arcidiaconato o di lettera N), con sede in 56100, piazza Arcivescovado, 18.

42. Beneficio capitolare del Decanato del capitolo della primaziale di Pisa (noto anche quale: prebenda canonicale del Decanato), con sede in 56100, piazza Arcivescovado, 18.

43. Beneficio capitolare di lettera A del capitolo della primaziale di Pisa (noto anche quale: prebenda canonicale di lettera A), con sede in 56100, piazza Arcivescovado, 18.

44. Beneficio capitolare di lettera D del capitolo della primaziale di Pisa (noto anche quale: prebenda canonicale di lettera D), con sede in 56100, piazza Arcivescovado, 18.

45. Beneficio capitolare di lettera E (Penitenzieria) del capitolo della primaziale di Pisa (noto anche quale: prebenda canonicale di lettera E (Penitenzieria), con sede in 56100, piazza Arcivescovado, 18.

46. Beneficio capitolare di lettera I del capitolo della primaziale di Pisa (noto anche quale: prebenda canonicale di lettera I), con sede in 56100, piazza Arcivescovado, 18.

47. Beneficio capitolare di lettera L del capitolo della primaziale di Pisa (noto anche quale: prebenda canonicale di lettera L), con sede in 56100, piazza Arcivescovado, 18.

48. Beneficio capitolare di lettera M del capitolo della primaziale di Pisa (noto anche quale: prebenda canonicale di lettera M), con sede in 56100, piazza Arcivescovado, 18.

49. Beneficio capitolare di lettera P (Teologale) del capitolo della primaziale di Pisa (noto anche quale: prebenda canonicale di lettera P (Teologale), con sede in 56100, piazza Arcivescovado, 18.

50. Beneficio capitolare di lettera Q del capitolo della primaziale di Pisa (noto anche quale: prebenda canonicale di lettera Q), con sede in 56100, piazza Arcivescovado, 18.

51. Beneficio capitolare di lettera R del capitolo della primaziale di Pisa (noto anche quale: prebenda canonicale di lettera R), con sede in 56100, piazza Arcivescovado, 18.

52. Beneficio corale di S. Agnese della chiesa primaziale di Pisa (noto anche quale: cappellania corale di S. Agnese), con sede in 56100, piazza Arcivescovado, 18.

53. Beneficio corale di S. Cecilia della chiesa primaziale di Pisa (noto anche quale: cappellania corale di S. Cecilia), con sede in 56100, piazza Arcivescovado, 18.

54. Beneficio corale del SS. Crocifisso della chiesa primaziale di Pisa (noto anche quale: cappellania corale del SS. Crocifisso), con sede in 56100, piazza Arcivescovado, 18.

55. Beneficio corale di S. Giovanni «ante portam latinam» della chiesa primaziale di Pisa (noto anche quale: cappellania corale di S. Giovanni «ante portam latinam»), con sede in 56100, piazza Arcivescovado, 18.

56. Beneficio corale di S. Luca Evangelista della chiesa primaziale di Pisa (noto anche quale: cappellania corale di S. Luca Evangelista), con sede in 56100, piazza Arcivescovado, 18.

57. Beneficio corale di S. Michele Arcangelo «post pulpitum» (noto anche quale: cappellania corale di S. Michele Arcangelo «post pulpitum»), con sede in 56100, piazza Arcivescovado, 18.

58. Beneficio parrocchiale Immacolata «ai Passi», con sede in 56100, via Cuoco, 1.

59. Beneficio parrocchiale della Sacra Famiglia in Pisa-Nova, con sede in 56100, località Pisa-Nova.

60. Beneficio parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, con sede in 56100, via Bonanno, 95.

61. Beneficio parrocchiale di S. Antonio Abate, con sede in 56100, piazza Vittorio Emanuele II, 17.

62. Beneficio parrocchiale di S. Apollinare (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Apollonia in Barbaricina), con sede in 56100 Barbaricina, via Rook, 136.

63. Beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo Apostolo (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo di Putignano), con sede in 56014 Putignano Pisano, via Putignano, 118.

64. Beneficio parrocchiale di S. Biagio (noto anche quale: beneficio parrocchiale della chiesa di S. Biagio in Cisanello), con sede in 56100 Cisanello, via S. Biagio, 29.

65. Beneficio parrocchiale di S. Caterina, con sede in 56100, piazza S. Caterina, 5.

66. Beneficio parrocchiale di S. Cecilia (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Cecilia), con sede in 56100, via San Francesco, 70.

67. Beneficio parrocchiale dei Santi Cosimo e Damiano (noto anche quale: beneficio parrocciale dei Santi Cosimo e Damiano), con sede in 56100, via Montanelli, 111.

68. Beneficio parrocchiale di S. Cristina (noto anche quale: beneficio parrocchiale della chiesa di S. Cristina), con sede in 56100, lungarno Gambacorti, 7.

69. Beneficio parrocchiale di S. Ermete (noto anche quale: beneficio parrocchiale della chiesa di S. Ermete Martire; beneficio parrocchiale di S. Ermete), con sede in 56100 S. Ermete, via Sepolcri, 1.

70. Beneficio parrocchiale di S. Francesco d'Assisi, con sede in 56018 Tirrenia, via degli Ontani, 1.

71. Beneficio parrocchiale di S. Francesco in Villaggio «Pratale», con sede in 56100, piazza S. Francesco, 7.

72. Beneficio parrocchiale di S. Frediano, con sede in 56100, piazza S. Frediano, 5.

73. Beneficio parrocchiale di S. Giorgio Martire, (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Giorgio in Coltano), con sede in 56100 Coltano.

74. Beneficio parrocchiale di S. Giovanni al Gatano (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Giovanni al Gatano a Porta a Mare), con sede in 56100, via S. Giovanni al Gatano, 7.

75. Beneficio parrocchiale di S. Giusto in Cannicci (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Giusto; beneficio parrocchiale di S. Giusto in Cannicci), con sede in 56100, via S. Agostino, 337.

76. Beneficio parrocchiale dei Santi Iacopo e Filippo, con sede in 56100, via S. Michele degli Scalzi, 50.

77. Beneficio parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano in S. Paolo a Ripa d'Arno (noto anche quale: beneficio parrocchiale dei SS. Ippolito e Cassiano in S. Paolo a Ripa d'Arno), con sede in 56100, piazza S. Paolo a Ripa d'Arno, 1.

78. Beneficio parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano (noto anche quale: beneficio parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano) con sede in 56015 Riglione, piazza Leone XIII, 4.

79. Beneficio parrocchiale di S. Lucia, con sede in 56100, via Livornese, 221.

80. Beneficio parrocchiale di S. Marco alle Cappelle (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Marco alle Cappelle), con sede in 56100, via Cattaneo, 145.

81. Beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in 56013 Maria di Pisa, via Padre Agostino, 17.

82. Beneficio parrocchiale di S. Maria Ausiliatrice, con sede in 56013 Marina di Pisa, piazza Maria Ausiliatrice, 3.

83. Beneficio parrocchiale di S. Maria Madre della chiesa, con sede in 56100, via Giuseppe Parini, 12.

84. Beneficio parrocchiale di S. Maria della Primaziale vulgo S. Ranierino, con sede in 56100, via cardinale Pietro Maffi, 40.

85. Beneficio parrocchiale di S. Maria Maddalena (noto anche quale: beneficio parrocchiale della Maddalena), con sede in 56100, via Mazzini, 52.

86. Beneficio parrocchiale di S. Marta (noto anche quale: beneficio parrocchiale della chiesa di S. Marta), con sede in 56100, via S. Marta, 51.

87. Beneficio parrocchiale di S. Martino in Kinseca, con sede in 56100, piazza S. Martino, 1.

88. Beneficio parrocchiale di S. Matteo, con sede in 56100, lungarno Mediceo, 7.

89. Beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Michele, beneficio della chiesa di Oratoio, chiesa di S. Michele Arcangelo in Oratoio), con sede in 56015, via della Chiesa, 69.

90. Beneficio parrocchiale di S. Michele degli Scalzi (noto anche quale: beneficio parrocchiale della chiesa di S. Michele degli Scalzi, beneficio parrocchiale di S. Michele degli Scalzi), con sede in 56100, via S. Michele degli Scalzi, 167.

91. Beneficio parrocchiale di S. Michele in Borgo (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Michele in Borgo), con sede in 56100, borgo Stretto, 10.

92. Beneficio parrocchiale dei Santi Nicola e Lucia (noto anche quale: beneficio parrocchiale della chiesa di S. Nicola), con sede in 56100, via S. Maria, 2.

93. Beneficio parrocchiale di S. Pietro, con sede in 56010 San Pietro a Grado, via vecchia di Marina, 5.

94. Beneficio parrocchiale di S. Pietro a Ischia vulgo S. Apollonia (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Pietro a Ischia vulgo S. Apollonia), con sede in 56100, via S. Apollonia, 5.

95. Beneficio parrocchiale di S. Pietro in Vinculis (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Pietro in Vinculis detto S. Pierino), con sede in 56100, via delle Belle Torri, 44.

96. Beneficio parrocchiale di S. Pio X in località Gagno, con sede in 56100, via Guardistallo, 7.

97. Beneficio parrocchiale di S. Ranieri al CEP, con sede in 56100 Barbaricina, piazza S. Ranieri.

98. Beneficio parrocchiale di S. Sebastiano in S. Maria del Carmine (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Maria del Carmine), con sede in 56100, corso Italia, 85.

99. Beneficio parrocchiale di S. Sepolcro (noto anche quale: beneficio parrocchiale della chiesa di S. Sepolcro), con sede in 56100, piazza S. Sepolcro, 2.

100. Beneficio parrocchiale di S. Sisto (noto anche come: beneficio parrocchiale di S. Sisto), con sede in 56100, piazza Buonamici, 1.

101. Beneficio parrocchiale di S. Stefano extra moenia (noto anche quale: beneficio parrocchiale dei Santi Stefano e Lorenzo), con sede in 56100, via S. Stefano, 2.

102. Beneficio coadiutore dei Santi Felice e Regolo (noto anche quale: cappellania curata di S. Felice Papa e Martire), con sede in 56100, piazza S. Frediano, 5.

103. Beneficio coadiutoriale di S. Paolo all'Orto (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Paolo all'Orto), con sede in 56100, piazza S. Paolo all'Orto.

Comune di Pontedera:

104. Beneficio parrocchiale di Maria SS. Madre della chiesa in contrada Romito, con sede in 56025, contrada Romito.

105. Beneficio parrocchiale del Sacro Cuore nella zona del Villaggio Piaggio, con sede in 56025, via Toscoromagnola, 62.

106. Beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo Apostolo in S. Maria e S. Lucia in località Travalda (noto anche quale: cappellania della Madonna dei Braccini), con sede in 56025, Campagna ponente.

107. Beneficio parrocchiale di S. Giuseppe in quartiere fuori del Ponte, con sede in 56025, viale Italia.

108. Beneficio parrocchiale dei Santi Iacopo e Filippo (noto anche quale: beneficio parrocchiale dei S.S. Iacopo e Filippo), con sede in 56025, piazza Duomo, 40.

Comune di Riparbella:

109. Beneficio parrocchiale di S. Giovanni Evangelista (noto anche quale: pievania di S. Giovanni Evangelista di Riparbella, prebenda parrocchiale della pievania di S. Giovanni Battista), con sede in 56046, via Caldanella, 3.

110. Beneficio parrocchiale di S. Andrea (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Andrea in Pescaiola), con sede in 56010 S. Andrea in Pescaiola, via Borromeo, 2.

111. Beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo (noto anche quale: beneficio parrocchiale di Orzignano), con sede in 56010 Orzignano, via Cellini, 3.

112. Beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo (noto anche quale: beneficio parrocchiale della chiesa pievania di S. Bartolomeo in Ripafratta, beneficio parrocchiale di Ripafratta), con sede in 56010 Ripafratta, via statale Abetone, 372.

113. Beneficio parrocchiale della SS. Concezione (noto anche quale: beneficio parrocchiale della SS. Concezione detta Madonna dell'Acqua; beneficio parrocchiale della Madonna dell'Acqua), con sede in 56100 Madonna dell'Acqua, via delle Murella, 34.

114. Beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista (noto anche quale: beneficio parrocchiale di Asciano), con sede in 56010 Asciano, via Barachini, 1.

115. Beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista (noto anche quale: beneficio parrocchiale di Ghezzano), con sede in 56010 Ghezzano, via Grandi, 47.

116. Beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Giovanni in Pugnano, beneficio parrocchiale di Pugnano), con sede in 56010 Pugnano, via statale Abetone, 269.

117. Beneficio parrocchiale di S. Giovanni Evangelista (noto anche quale: beneficio parrocchiale di Arena), con sede in 56010 Arena, via S. Giovanni, 56.

118. Beneficio parrocchiale di S. Giovanni Evangelista (noto anche quale: beneficio parrocchiale di Gello), con sede in 56017 Gello, via Matteotti, 29.

119. Beneficio parrocchiale di S. Giovanni Evangelista (noto anche quale: beneficio parrocchiale di Limiti), con sede in 56010 Limiti, via F. Cilea, 20.

120. Beneficio parrocchiale dei Santi Giusto e Vittore (noto anche quale: beneficio parrocchiale della chiesa di S. Giusto; beneficio parrocchiale di Campo), con sede in 56010 Campo, via Bartalini, 6.

121. Beneficio parrocchiale di S. Iacopo, con sede in 56010 Agnano, piazza S. Giacomo, 2.

122. Beneficio parrocchiale di S. Iacopo Apostolo (noto anche quale: beneficio parrocchiale di Metato), con sede in 56010 Metato, via F. Turati, 27.

123. Beneficio parrocchiale dei Santi Iacopo e Cristoforo (noto anche quale: beneficio parrocchiale di Colignola: benefizio parrocchiale dei S.S. Apostoli Iacopo e Cristoforo in Colignola), con sede in 56010 Colignola, via Verdi, 22.

124. Beneficio parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Cassiano di Colognole; beneficio parrocchiale di Colognole e Patrignone), con sede in 56010 Colognole.

125. Beneficio parrocchiale dei Santi Lucia e Fabiano (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Lucia in Molina di Quosa), con sede in 56010 Molina di Quosa, via don Struzzo, 1.

126. Beneficio parrocchiale di S. Marco Evangelista e Santi Pietro e Paolo (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Marco Evangelista in Rigoli; beneficio parrocchiale di Rigoli), con sede in 56010 Rigoli.

127. Beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta (noto anche quale: beneficio parrocchiale di Mezzana), con sede in 56010 Mezzana, via Toniolo, 45.

128. Beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta (noto anche quale: beneficio parrocchiale di Pappiana), con sede in 56010 Pappiana, via Brodolini, 9.

129. Beneficio parrocchiale di S. Martino (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Martino a Ulmiano), con sede in 56010 S. Martino a Ulmiano, via G. Lorca, 4.

130. Beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo (noto anche quale: beneficio parrocchiale di Pontasserchio), con sede in 56010 Pontasserchio, via Vittorio Veneto, 1.

131. Beneficio parrocchiale dei Santi Ranieri e Luigi Gonzaga, con sede in 56017 San Giuliano Terme, via XX Settembre, 2.

Comune di Santa Luce:

132. Beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo Apostolo (noto anche quale: beneficio parrocchiale di Pastina; beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo in Pastina), con sede in 56040 Pastina.

133. Beneficio parrocchiale di Santa Lucia (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Luce), con sede in 56040 Santa Luce.

134. Beneficio parrocchiale dei Santi Maria e Angelo (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Maria e S. Angelo; beneficio della pievania di S. Maria e S. Angelo in Pieve di S. Luce, con sede in 56040 Pieve di Santa Luce.

135. Beneficio parrocchiale di S. Stefano protomatire (noto anche quale: beneficio parrocchiale di Pomaia; beneficio parrocchiale di S. Stefano in Pomaia; asilo infantile di S. Stefano di Pomaia, con sede in 56040 Pomaia.

Comune di Vecchiano:

136. Beneficio parrocchiale di S. Alessandro, con sede in 56019, via della Chiesa, 5.

137. Beneficio parrocchiale di S. Cristina, con sede in 56010 Avane, via Casapieri, 77.

138. Beneficio parrocchiale di S. Frediano, con sede in 56019, via delle Cave, 76.

139. Beneficio parrocchiale dei Santi Maurizio e Bibbiano (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Maurizio Martire in Filettole), con sede in 56010 Filettole, via Marconi, 123.

140. Beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo in Malaventre (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Pietro a Malaventre), con sede in 56010 Migliarino Pisano, via Mazzini, 50.

141. Beneficio parrocchiale dei Santi Simone e Giuda (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Simone e Giuda in Nodica), con sede in 56010 Nodica, via Amedeo, 106.

142. Beneficio parrocchiale di S. Vincenzo de' Paoli nella Chiesa di S. Ranieri, con sede in 56010 Migliarino Pisano, viale dei Pini, 100.

Comune di Vicopisano:

143. Beneficio parrocchiale Natività di Maria SS. (noto anche quale: beneficio parrocchiale della chiesa di S. Maria in Vicopisano; beneficio parrocchiale di S. Maria in Vicopisano), con sede in 56010 Vicopisano, via Moricotti, 2.

144. Beneficio parrocchiale di S. Andrea (noto anche quale: beneficio parrocchiale di Sant'Andrea apostolo in Cucigliana), con sede in 56010 Cucigliana, via Orsini, 51.

145. Beneficio parrocchiale di S. Giovanni Evangelista (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Giovanni in S. Giovanni alla Vena), con sede in 56016 S. Giovanni alla Vena, via Diaz, 19.

146. Beneficio parrocchiale di S. Giulia (noto anche quale: beneficio parrocchiale della pievania di S. Giulia in Caprona), con sede in Caprona, via S. Giulia, 5.

147. Beneficio parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta (noto anche quale: benefizio parrocchiale di S. Giorgio in Lugnano), con sede in 56010 Lugnano.

148. Beneficio parrocchiale del SS. Salvatore (noto anche quale: benefizio parrocchiale di S. Salvatore in Uliveto), con sede in 56010 Uliveto Terme.

PROVINCIA DI LIVORNO

Comune di Cecina:

149. Beneficio parrocchiale di S. Antonio da Padova, con sede in 57010 Collemezzano, via Gorizia, 37.

150. Beneficio parrocchiale di S. Pietro (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo), con sede in 57010 S. Pietro in Palazzi, via Aurelia Nord, 5.

151. Beneficio parrocchiale di S. Iacopo Apostolo, noto anche quale: beneficio parrocchiale della chiesa di S. Iacopo di Vicarello, chiesa parrocchiale di S. Iacopo in Vicarello), con sede in 57019 Vicarello, via Galilei, 130.

152. Beneficio parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta (noto anche quale: beneficio parrocchiale della pievania dei Santi Quirico e Giuditta di Collesalvetti; chiesa dei SS. Quirico e Giuditta di Collesalvetti), con sede in 57014, via S. Quirico, 5.

PROVINCIA DI LUCCA

Comune di Barga:

153. Beneficio parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, con sede in 55051, via Roma, 36.

154. Beneficio parrocchiale di S. Cristoforo, con sede in 55051, piazza Beato Michele, 1.

155. Beneficio parrocchiale di S. Frediano, con sede in 55051 Sommocolonia.

156. Beneficio parrocchiale di S. Giuseppe sposo della Beata Vergine Maria (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Giuseppe in Ponte all'Ania), con sede in 55055 Ponte all'Ania, via Nazionale, 100.

157. Beneficio parrocchiale di S. Giusto, con sede in 55050 Tiglio.

158. Beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in 55050 Loppia.

159. Beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Michele ad Albiano), con sede in 55050 Albiano.

160. Beneficio parrocchiale del SS. Nome di Maria (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Maria), con sede in 55052 Fornaci di Barga.

161. Beneficio parrocchiale di S. Niccolò con sede in 55020 Castelvecchio Pascoli.

162. Beneficio parrocchiale di S. Paolino, con sede in 55051 Renaio.

163. Beneficio parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Pietro in Campo), con sede in 55050 S. Pietro in Campo.

164. Beneficio coadiutoriale di S. Bernardino (noto anche quale: cappellania di San Bernardino dipendente dalla parrocchia di San Pietro in Campo), con sede in 55050 Mologno, località S. Bernardino, 2.

165. Beneficio coadiutoriale di S. Rocco al Giardino (noto anche quale: beneficio coadiutoriale di S. Rocco in Barga), con sede in 55051, via Pascoli, 11.

Comune di Forte dei Marmi:

166. Beneficio parrocchiale di S. Ermete Martire (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Ermete), con sede in 55042, via Trento, 6.

167. Beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta e S. Francesco, con sede in 55042 Vittoria Apuana, via Trieste, 1.

Comune di Pietrasanta:

168. Beneficio parrocchiale di S. Antonio da Padova, con sede in 55044 Marina di Pietrasanta, via Duca della Vittoria, 125.

169. Beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo, con sede in 55045 Brancagliana, via Aurelia.

170. Beneficio parrocchiale di S. Carlo Borromeo (noto anche quale: prebenda parrocchiale della chiesa di S. Carlo di Capriglia; cappella di S. Carlo nell'oratorio di Capriglia; beneficio parrocchiale di S. Carlo in Capriglia), con sede in 55045 Capriglia.

171. Beneficio parrocchiale di S. Giuseppe e S. Maria Maddalena (noto anche quale: prebenda parrocchiale della chiesa pievania di Valdicastello), con sede in 55040 Valdicastello.

172. Beneficio parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano, con sede in 55040 Strettoia.

173. Beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in 55044 Focette, via Malta, 9.

174. Beneficio parrocchiale di S. Martino (noto anche quale: beneficio prepositurale di S. Martino; beneficio parrocchiale della chiesa propositura di S. Martino; prebenda parrocchiale di Pietrasanta, prebenda parrocchiale di S. Martino in Pietrasanta), con sede in 55045, via XX Settembre, 2.

175. Beneficio parrocchiale di S. Rocco (noto anche quale: prebenda parrocchiale della chiesa di S. Rocco a Capezzano di Pietrasanta; fabbriceria della chiesa di S. Rocco; Misericordia di Capezzano), con sede in 55045 Capezzano Monte.

176. Beneficio parrocchiale SS. Sacramento in contrada Macelli, con sede in 55045, via Campania, 22.

177. Beneficio parrocchiale del SS. Salvatore in S. Francesco (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Salvatore; beneficio parrocchiale del SS. Salvatore di Pietrasanta; fabbriceria della chiesa di S. Salvatore in S. Francesco; prebenda parrocchiale della chiesa del SS. Salvatore in S. Francesco, prebenda parrocchiale di S. Salvatore in S. Francesco), con sede in 55045, viale S. Francesco, 33.

178. Beneficio parrocchiale di S. Stefano (noto anche quale: beneficio della chiesa silvania di S. Stefano a Vallecchia; prebenda parrocchiale della chiesa di S. Stefano di Vallecchia), con sede in 55040 Vallecchia, via S. Stefano, 1.

Comune di Seravezza:

179. Beneficio parrocchiale di S. Ansano (noto anche quale: prebenda parrocchiale di Basati; confraternita del SS. Sacramento), con sede in 55040 Basati.

180. Beneficio parrocchiale di S. Antonio Abate (noto anche quale: prebenda parrocchiale di S. Antonio in Cerreta; beneficio parrocchiale di S. Antonio in Cerreta), con sede in 55040 Cerreta S. Antonio.

181. Beneficio parrocchiale di S. Antonio Abate (noto anche quale: beneficio coadiutoriale di S. Antonio Abate in Ripa; beneficio coadiutoriale di S. Antonio abate), con sede in 55040 Ripa.

182. Beneficio parrocchiale dei Santi Leonardo e Guido, con sede in 55040 Pozzi.

183. Beneficio parrocchiale dei Santi Lorenzo a Barbara (noto anche quale: beneficio parrocchiale della chiesa dei SS. Lorenzo e Barbara di Seravezza; beneficio catechistico dei SS. Lorenzo e Barbara di Seravezza), con sede in 55047, via Scalette.

184. Beneficio parrocchiale di S. Maria Lauretana, con sede in 55046 Querceta, via Aurelia, 377.

185. Beneficio parrocchiale di S. Martino (noto anche quale: prebenda parrocchiale di S. Martino, beneficio parrocchiale della SS. Annunziata in Cappella), con sede in 55040 S. Martino alla Cappella.

186. Beneficio parrocchiale di S. Paolo e S. Antonio (noto anche quale: beneficio parrocchiale della chiesa di S. Paolo a Ruosina; prebenda parrocchiale dei SS. Paolo e Antonio in Ruosina; prebenda parrocchiale di Ruosina; beneficio parrocchiale di S. Paolo e Antonio), con sede in 55040 Ruosina, via S. Paolo.

187. Beneficio parrocchiale dei Santi Pellegrino e Genesio (noto anche quale: Archidiocesi di Pisa), con sede in 55040 Minazzana.

188. Beneficio coadiutoriale di S. Maria Assunta (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta di Corvaia), con sede in 55047 Corvaia.

Comune di Stazzema:

189. Beneficio parrocchiale di S. Antonio da Padova (noto anche quale: prebenda parrocchale di S. Antonio; prebenda parrocchiale di S. Antonio al Fornetto; parrocchia di S. Antonio in Pontestazzemese; oratorio di S. Antonio da Padova al Fornetto), con sede in 55040 Pontestazzemese.

190. Beneficio parrocchiale di S. Antonio da Padova e Santi Angeli Custodi (noto anche quale: prebenda parrocchiale di S. Antonio da Padova; beneficio parrocchiale dei SS. Antonio da Padova e Angeli Custodi della Culla; beneficio parrocchiale dei SS. Antonio da Padova e Angeli Custodi della Culla di Stazzema; beneficio parrocchiale di S. Antonio da Padova e SS. Angeli Custodi), con sede in 55040 La Culla.

191. Beneficio parrocchiale dei Santi Clemente e Colombano (noto anche quale: beneficio di Terrinca; beneficio parrocchiale dei SS. Clemente e Colombo; parroco pro-tempore della chiesa di Terrinca; prebenda parrocchiale dei SS. Clemente e Colombano di Terrinca; prebenda parrocchiale di S. Clemente Colombano di Terrinca), con sede in 55040 Terrinca, via della Chiesa, 7.

192. Beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta (noto anche quale: prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta di Cardoso), con sede in 55040 Cardoso.

193. Beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta (nota anche quale: prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta; prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta di Stazzema), con sede in 55040 Stazzema.

194. Beneficio parrocchiale di S. Maria delle Grazie, con sede in 55040 Volegno.

195. Beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo (noto anche quale: prebenda parrocchiale di S. Michele; prebenda parrocchiale della chiesa di S. Michele di Farnocchia), con sede in 55040 Farnocchia.

196. Beneficio parrocchiale di S. Niccolò (noto anche quale: prebenda parrocchiale di Pruno; prebenda parrocchiale della chiesa di S. Nicola; prebenda parrocchiale di S. Niccolò di Pruno; beneficio parrocchiale di S. Niccolò), con sede in 55040 Pruno.

197. Beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo (noto anche quale: prebenda parrocchiale di Retignano; prebenda parrocchiale della chiesa di Retignano), con sede in 55040 Retignano.

198. Beneficio parrocchiale di S. Rocco (noto anche quale: oratorio di S. Rocco di Molina di Stazzema; beneficio parrocchiale di S. Rocco di Mulina), con sede in 55040 Mulina di Stazzema.

199. Beneficio parrocchiale di S. Sisto (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Sisto goduto dalla compagnia parrocchiale di S. Sisto; beneficio parrocchiale di S. Sisto 2°; prebenda parrocchiale di S. Sisto; prebenda parrocchiale della chiesa di S. Sisto; beneficio dei SS. Pietro e Martino nella chiesa di S. Sisto), con sede in 55040 Pomezzana.

200. Beneficio parrocchiale Visitazione di Maria SS. (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Maria in Levigliani; prebenda parrocchiale di S. Maria; prebenda parrocchiale di S. Maria di Levigliani; prebenda parrocchiale della chiesa della Visitazione), con sede in 55040 Levigliani.

201. Beneficio coadiutoriale di S. Anna di Farnocchia (noto anche quale: beneficio parrocchiale di S. Anna), con sede in 55040 S. Anna di Farnocchia.

Roma, addì 28 agosto 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A6742

DECRETO 29 agosto 1986.

Estinzione di quarantanove enti ecclesiastici della diocesi di Nocera.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Salerno e Acerno, di Campagna, di Amalfi, di Cava, di Teggiano, di Policastro, di Nocera, di Sarno e di Badia di Cava ed hanno perso la personalità giuridica le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 31 maggio 1986 con il quale il vescovo diocesano di Nocera elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Nocera richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Nocera estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI SALERNO

Comune di Angri:

1. Beneficio parrocchiale Regina Pacis, via Nazionale, c.a.p. 84012.

2. Beneficio parrocchiale S. Benedetto e SS. Annunziata, piazza Annunziata, c.a.p. 84012.

3. Beneficio parrocchiale collegiata S. Giovanni Battista, piazza S. Giovanni, c.a.p. 84012.

4. Beneficio parrocchiale S. Maria del Carmine, piazza Annunziata, c.a.p. 84012.

5. Beneficio S. Maria delle Grazie, via Madonna delle Grazie, c.a.p. 84012.

Comune di Corbara:

6. Beneficio parrocchiale S. Bartolomeo Apostolo, c.a.p. 84010.

Comune di Nocera Inferiore:

7. Mensa vescovile di Nocera dei Pagani, via Vescovado, c.a.p. 84014.

8. Beneficio parrocchiale cattedrale, via Vescovado, c.a.p. 84014.

9. Beneficio canonicale di arcidiacono, via Vescovado, c.a.p. 84014.

10. Beneficio canonicale di arciprete, via Vescovado, c.a.p. 84014.

11. Beneficio canonicale di primicerio, via Vescovado, c.a.p. 84014.

12. Beneficio canonicale di cantore, via Vescovado, c.a.p. 84014.

13. Beneficio canonicale di penitenziere, via Vescovado, c.a.p. 84014.

14. Beneficio canonicale di teologo, via Vescovado, c.a.p. 84014.

15. Beneficio canonicale n. 1.

16. Beneficio canonicale n. 2.

17. Beneficio canonicale n. 3.

18. Beneficio canonicale n. 4.

19. Beneficio canonicale n. 5.

20. Beneficio canonicale n. 6.

21. Beneficio parrocchiale Immacolata, via Pino Secco, c.a.p. 84014.

22. Beneficio parrocchiale S. Bartolomeo Apostolo, via Piedimonte, c.a.p. 84014.

23. Beneficio parrocchiale SS. Corpo di Cristo, piazza Mercato, c.a.p. 84014.

24. Beneficio parrocchiale S. Giovanni Battista, via Cicalesi, c.a.p. 84014.

25. Beneficio parrocchiale S. Maria del Presepe, piazza S. Monica, c.a.p. 84014.

26. Beneficio parrocchiale S. Matteo Apostolo, via S. Matteo, c.a.p. 84014.

27. Beneficio parrocchiale Santi Apostoli Simone e Giuda, via Casolla, c.a.p. 84014.

Comune di Nocera Superiore:

28. Beneficio parrocchiale S. Bartolomeo Apostolo, via Pareti, c.a.p. 84015.

29. Beneficio parrocchiale S. Giovanni Battista, via Pucciano, c.a.p. 84015.

30. Beneficio parrocchiale S. Maria di Costantinopoli, via Pecorari, c.a.p. 84015.

31. Beneficio parrocchiale S. Maria degli Angeli, via S. Francesco, c.a.p. 84015.

32. Beneficio parrocchiale S. Maria Maggiore, via S. Clemente, c.a.p. 84015.

33. Beneficio parrocchiale S. Michele Arcangelo, via Croce Malloni, c.a.p. 84015.

Comune di Pagani:

34. Beneficio parrocchiale S. Alfonso De Liguori, piazza S. Alfonso, c.a.p. 84016.

35. Beneficio parrocchiale rettoria curata S. Felice e SS. Corpo di Cristo, piazza SS. Corpo di Cristo, c.a.p. 84016.

36. Beneficio parrocchiale S. Felice e SS. Corpo di Cristo, II cura, piazza SS.mo Corpo di Cristo, c.a.p. 84016.

37. Beneficio parrocchiale S. Francesco Di Paola, via Ferrovia, c.a.p. 84016.

38. Beneficio parrocchiale S. Maria del Carmine, via Carmine, c.a.p. 84016.

39. Beneficio parrocchiale S. Maria delle Grazie, piazza Martiri d'Ungheria, c.a.p. 84016.

40. Beneficio parrocchiale S. Sisto II, via Barbazzano, c.a.p. 84016.

Comune di Roccapiemonte:

41. Beneficio parrocchiale Maria SS. Addolorata, via S. Potito, c.a.p. 84086.

42. Beneficio parrocchiale S. Giovanni Battista, via Roma, c.a.p. 84086.

43. Beneficio parrocchiale S. Maria delle Grazie, via Casali, c.a.p. 84080.

44. Beneficio parrocchiale S. Maria del Ponte, via Nuova Ponte, c.a.p. 84086.

Comune di Scafati:

45. Beneficio parrocchiale Maria SS. Incoronata, via Statale 18, c.a.p. 84018.

Comune di S. Egidio del Montalbino:

46. Beneficio parrocchiale S. Egidio Abate, I prebenda, via Ferraioli, c.a.p. 84010.

47. Beneficio parrocchiale S. Lorenzo Martire, piazza, c.a.p. 84010.

48. Beneficio parrocchiale S. Maria Maddalena in Armillis, via Ferraioli, c.a.p. 84010.

49. Beneficio parrocchiale S. Nicola di Bari, II prebenda, via Ferraioli, c.a.p. 84010.

Roma, addì 29 agosto 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A6810

DECRETO 29 agosto 1986.

Estinzione di trentaquattro enti ecclesiastici della diocesi di S. Agata dei Goti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Telese o Cerreto e di S. Agata dei Goti ed hanno perso la personalità giuridica le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 5 giugno 1986 con il quale il vescovo diocesano di S. Agata dei Goti elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di S. Agata dei Goti richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di S. Agata dei Goti estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI BENEVENTO

1. Comune di S. Agata dei Goti, mensa vescovile della diocesi di S. Agata dei Goti, con sede in 82019 S. Agata dei Goti, piazza Umberto I.

2. Comune di S. Agata dei Goti, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche quale parrocchia S. Maria Assunta, con sede in 82019 S. Agata dei Goti, via Roma, 75.

3. Comune di S. Agata dei Goti, beneficio parrocchiale di S. Angelo in Munculanis, con sede in 82019 S. Agata dei Goti.

4. Comune di S. Agata dei Goti, beneficio parrocchiale di A.G.P. SS. Annunziata, con sede in 82019 S. Agata dei Goti, via Caudina.

5. Comune di S. Agata dei Goti, beneficio parrocchiale di Maria SS. Assunta, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Maria Assunta - Arcipretura di Bagnoli, con sede in 82019 frazione Bagnoli.

6. Comune di S. Agata dei Goti, beneficio parrocchiale di S. Michele a Capitone, con sede in 82019 frazione Capitone.

7. Comune di S. Agata dei Goti, beneficio parrocchiale di S. Maria in Palmentata, con sede in 82019 frazione Palmentata.

8. Comune di S. Agata dei Goti, beneficio parrocchiale di Maria SS. Addolorata, con sede in 82019 frazione Presta.

9. Comune di S. Agata dei Goti, beneficio parrocchiale di S. Pietro a Romagnano, noto anche quale parrocchia di S. Pietro a Romagnano, con sede in 82019 frazione S. Pietro.

10. Comune di S. Agata dei Goti, beneficio parrocchiale di S. Silvestro Papa, noto anche quale parrocchia S. Silvestro, con sede in 82019 frazione S. Silvestro.

11. Comune di S. Agata dei Goti, beneficio parrocchiale di S. Tommaso d'Aquino, noto anche quale parrocchia S. Tommaso d'Aquino, con sede in 82019 frazione S. Tommaso.

12. Comune di S. Agata dei Goti, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo, noto anche quale parrocchia S. Michele in Laiano, con sede in 82019 frazione Laiano.

13. Comune di S. Agata dei Goti, beneficio parrocchiale di S. Giuseppe Operaio, con sede in 82019 frazione S. Croce.

14. Comune di Airola, beneficio parrocchiale di S. Giorgio Martire, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Giorgio Martire, con sede in 82011 Airola, chiesa SS. Annunziata, piazza Annunziata.

15. Comune di Airola, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo Martire, con sede in 82011 Airola, chiesa SS. Annunziata, piazza Annunziata.

16. Comune di Airola, beneficio parrocchiale di S. Michele a Serpentara, con sede in 82011 Airola, piazza S. Michele.

17. Comune di Airola, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista ai Portisi, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Giovanni Battista, con sede in 82011 Airola, via Portisi, 13.

18. Comune di Airola, beneficio parrocchiale di S. Donato Martire, noto anche quale parrocchia S. Donato Martire Airola, con sede in 82011 Airola, via Pace.

19. Comune di Arpaia, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo, con sede in 82012 Arpaia, via S. Michele.

20. Comune di Bucciano, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista, con sede in 82010 Bucciano, via Provinciale.

21. Comune di Bucciano, beneficio vicariale curato di Maria SS. Immacolata, con sede in 82010 frazione Pastorano.

22. Comune di Dugenta, beneficio parrocchiale di S. Andrea Apostolo, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Andrea Apostolo, con sede in 82030 Dugenta, piazza Chiesa Nuova, 22.

23. Comune di Dugenta, beneficio parrocchiale di S. Nicola ad Orcula, noto anche quale Ente chiesa di S. Nicola in Dugenta, con sede in 82030 Dugenta, via S. Nicola.

24. Comune di Durazzano, beneficio parrocchiale di S. Maria Capocasale, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Maria Capocasale, con sede in 82015 Durazzano, via Umberto I.

25. Comune di Durazzano, beneficio parrocchiale di S. Erasmo Martire, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Erasmo Martire, con sede in 82015 Durazzano, via Parrocchia, 1.

26. Comune di Forchia, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Mira, con sede in 82012 Forchia, via S. Nicola 3.

27. Comune di Forchia, beneficio parrocchiale di S. Alfonso Maria Dè Liguori, con sede in 82012 Forchia, via Lagno.

28. Comune di Frasso Telesino, beneficio parrocchiale di S. Giuliana Vergine e Martire, noto anche quale Ente chiesa S. Giuliana V. e M., con sede in 82030 Frasso Telesino, via Piana dei Santi, 1.

29. Comune di Frasso Telesino, beneficio parrocchiale di S. Maria del Carmine, noto anche quale prebenda parrocchiale B.V.M. De Monte Carmelo, con sede in 82030 Frasso Telesino, via Tuoro Vecchio, 12.

30. Comune di Frasso Telesino, beneficio parrocchiale di S. Andrea Apostolo in Nansignano, con sede in 82030 frazione Nansignano.

31. Comune di Moiano, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo, noto anche quale parrocchia S. Pietro Apostolo, con sede in 82010 Moiano, piazza S. Pietro.

32. Comune di Moiano, beneficio parrocchiale di S. Nicola Magno, noto anche quale chiesa parrocchiale di S. Nicola Magno, con sede in 82010 frazione Luzzano.

33. Comune di Moiano, beneficio parrocchiale di S. Vito Martire, con sede in 82010 frazione Luzzano, via S. Vito.

PROVINCIA DI CASERTA

34. Comune di Valle di Maddaloni, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo e S. Pancrazio Martire, noto anche quale arcipretura S. Pietro Apostolo e S. Pancrazio Martire, con sede in 81020 Valle di Maddaloni, via Querciacupa.

Roma, addì 29 agosto 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A6809

DECRETO 29 agosto 1986.

Estinzione di trentanove enti ecclesiastici della diocesi di Ascoli Satriano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Ascoli Satriano e di Cerignola ed hanno perso la personalità giuridica le mense vescovili, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 9 luglio 1986 con il quale il vescovo diocesano di Ascoli Satriano elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Ascoli Satriano richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Ascoli Satriano estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI FOGGIA

1. Ascoli Satriano, mensa vescovile della diocesi di Ascoli Satriano, con sede in 71022 Ascoli Satriano, largo Cattedrale n. 2.

2. Ascoli Satriano, beneficio capitolare della chiesa cattedrale, noto quale arcidiaconato (prima dignità), con sede in 71022 Ascoli Satriano, largo Cattedrale.

3. Ascoli Satriano, beneficio capitolare della chiesa cattedrale, noto quale cantorato (seconda dignità), con sede in 71022 Ascoli Satriano, largo Cattedrale.

4. Ascoli Satriano, beneficio capitolare della chiesa cattedrale, noto quale arcipresbiterato (terza dignità), con sede in 71022 Ascoli Satriano, largo Cattedrale.

5. Ascoli Satriano, beneficio capitolare della chiesa cattedrale, noto quale primiceriato primo (quarta dignità), con sede in 71022 Ascoli Satriano, largo Cattedrale.

6. Ascoli Satriano, beneficio capitolare della chiesa cattedrale, noto quale primiceriato secondo (quinta dignità), con sede in 71022 Ascoli Satriano, largo Cattedrale.

7. Ascoli Satriano, beneficio capitolare della chiesa cattedrale, noto quale tesorierato (sesta dignità), con sede in 71022 Ascoli Satriano, largo Cattedrale.

8. Ascoli Satriano, beneficio capitolare della chiesa cattedrale, noto quale teologato, con sede in 71022 Ascoli Satriano, largo Cattedrale.

9. Ascoli Satriano, beneficio capitolare della chiesa cattedrale, noto quale penitenzierato, con sede in 71022 Ascoli Satriano, largo Cattedrale.

10. Ascoli Satriano, beneficio capitolare della chiesa cattedrale, noto quale canonicato (primo), con sede in 71022 Ascoli Satriano, largo Cattedrale.

11. Ascoli Satriano, beneficio capitolare della chiesa cattedrale, noto quale canonicato (secondo), con sede in 71022 Ascoli Satriano, largo Cattedrale.

12. Ascoli Satriano, beneficio capitolare della chiesa cattedrale, noto quale canonicato (terzo), con sede in 71022 Ascoli Satriano, largo Cattedrale.

13. Ascoli Satriano, beneficio capitolare della chiesa cattedrale, noto quale canonicato (quarto), con sede in 71022 Ascoli Satriano, largo Cattedrale.

14. Ascoli Satriano, beneficio capitolare della chiesa cattedrale, noto quale mansionariato (primo), con sede in 71022 Ascoli Satriano, largo Cattedrale.

15. Ascoli Satriano, beneficio capitolare della chiesa cattedrale, noto quale mansionariato (secondo), con sede in 71022 Ascoli Satriano, largo Cattedrale.

16. Ascoli Satriano, beneficio capitolare della chiesa cattedrale, noto quale mansionariato (terzo), con sede in 71022 Ascoli Satriano, largo Cattedrale.

17. Ascoli Satriano, beneficio capitolare della chiesa cattedrale, noto quale mansionariato (quarto), con sede in 71022 Ascoli Satriano, largo Cattedrale.

18. Ascoli Satriano, beneficio capitolare della chiesa cattedrale, noto quale mansionariato (quinto), con sede in 71022 Ascoli Satriano, largo Cattedrale.

19. Ascoli Satriano, beneficio capitolare della chiesa cattedrale, noto quale mansionariato (sesto), con sede in 71022 Ascoli Satriano, largo Cattedrale.

20. Ascoli Satriano, beneficio parrocchiale di Natività di Maria SS.ma, con sede in 71022 Ascoli Satriano.

21. Ascoli Satriano, beneficio parrocchiale di San Potito, con sede in 71022 Ascoli Satriano.

22. Ascoli Satriano, beneficio parrocchiale di Maria SS.ma del Soccorso, con sede in 71022 Ascoli Satriano.

23. Ascoli Satriano, beneficio parrocchiale di Santa Lucia, con sede in 71022 Ascoli Satriano.

24. Ascoli Satriano, beneficio parrocchiale di San Carlo, con sede in 71020 San Carlo, frazione di Ascoli Satriano.

25. Ascoli Satriano, beneficio parrocchiale di Madonna del Carmine, con sede in 71022 Ascoli Satriano, contrada Palazzo d'Ascoli.

26. Ascoli Satriano, beneficio parrocchiale di San Benvenuto, con sede in 71022 Ascoli Satriano, contrada Corleto.

27. Orta Nova, beneficio parrocchiale di Maria SS.ma Addolorata, con sede in 71045 Orta Nova.

28. Orta Nova, beneficio parrocchiale di Purgatorio, con sede in 71045 Orta Nova.

29. Orta Nova, beneficio parrocchiale Maria SS.ma di Altomare, con sede in 71045 Orta Nova.

30. Orta Nova, beneficio parrocchiale di Nostra Signora di Lourdes, con sede in 71045 Orta Nova.

31. Candela, beneficio parrocchiale di Maria SS.ma della Purificazione, con sede in 71024 Candela.

32. Candela, beneficio parrocchiale di Sant'Andrea, con sede in 71024 Candela, località Farascuso.

33. Carapelle, beneficio parrocchiale di Maria SS.ma del Rosario, con sede in 71041 Carapelle.

34. Carapelle, beneficio parrocchiale di San Giuseppe, con sede in 71041 Carapelle.

35. Ordona, beneficio parrocchiale di San Leone, con sede in 71040 Ordona.

36. Rocchetta Sant'Antonio, beneficio parrocchiale di Maria SS.ma Assunta, con sede in 71020 Rocchetta Sant'Antonio.

37. Stornara, beneficio parrocchiale di San Rocco, con sede in 71047 Stornara.

38. Stornarella, beneficio parrocchiale di Maria SS.ma della Stella, con sede in 71048 Stornarella.

39. Candela, beneficio parrocchiale di Immacolata Concezione, con sede in 71024 Candela.

Roma, addì 29 agosto 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A6840

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 7 aprile 1986.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di quattro francobolli ordinari a soggetto turistico dedicati ad Acitrezza, Capri, Merano e San Benedetto del Tronto.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, fra cui una avente come tematica «Il Turismo»;

Visto il decreto interministeriale 26 febbraio 1985 con il quale è stata autorizzata nel 1986, fra l'altro, l'emissione di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1678 del 25 marzo 1986;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi nei valori da L. 350, 450, 550, e 650, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie avente come tematica «Il Turismo», dedicati ad Acitrezza, Capri, Merano e San Benedetto del Tronto.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; dentellatura: 14; foglio: venticinque esemplari; colori: quadricromia.

Le vignette riproducono, in una cornice modulata, una veduta pittorica delle località scelte e precisamente: per il valore da L. 350 dedicato ad Acitrezza, panorama coi faraglioni; per il valore da L. 450 dedicato a Capri, la piazzetta; per il valore da L. 550 dedicato a Merano, veduta del Kursaal; per il valore da L. 650 dedicato a San Benedetto del Tronto, viale sul mare con faro.

In alto a destra, rispettivamente le leggende «ACITREZZA», «CAPRI», «MERANO» e «SAN BENEDETTO DEL TRONTO», in alto a sinistra, la leggenda «ITALIA» e in basso a destra i rispettivi valori «350», «450», «550», «650».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1986

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1986
Registro n. 33 Poste, foglio n. 251

86A7331

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 25 settembre 1986.

Disposizioni contingibili ed urgenti in materia di profilassi dell'afta epizootica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la propria ordinanza del 25 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 29 luglio 1986, che detta disposizioni contingibili ed urgenti per la profilassi dell'afta epizootica;

Considerato che persiste tuttora sul territorio nazionale il pericolo di diffusione dell'infezione aftosa, non sostenuta da tipi di virus esotici ed i cui più recenti focolai continuano ad insorgere più insistentemente nelle regioni italiane ad alta concentrazione di allevamenti di specie aftoso-sensibili ed, altresì, in regioni a quelle collegate per contiguità o commercio;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1969 che detta norme per la profilassi dell'afta epizootica da virus esotici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 13 dicembre 1969;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1971 recante norme integrative per la profilassi dell'afta epizootica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 22 aprile 1974;

Vista l'ordinanza ministeriale 3 agosto 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 7 agosto 1985) i cui effetti perdurano sino al 30 settembre 1986;

Vista l'ordinanza ministeriale 16 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 25 luglio 1986, che disciplina la vaccinazione annuale antiaftosa ed i cui effetti decorrono dal 1° ottobre 1986 al 30 settembre 1987;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto in particolare l'art. 32 della succitata legge che determina la competenza territoriale e le autorità sanitarie cui è attribuita la potestà di emettere ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria;

Ritenuto necessario modificare ed integrare le misure di polizia veterinaria e gli interventi straordinari di profilassi dell'afta epizootica per renderli compatibili con imprescindibili esigenze e situazioni derivanti dai cicli produttivi degli allevamenti zootecnici senza diminuirne la validità e l'efficacia ai fini della eradicazione in tempi brevi dell'infezione aftosa ancora in atto;

Considerato che permangono le ragioni di urgenza che hanno determinato l'emanazione della ordinanza ministeriale 25 luglio 1986 citata in premessa;

Ordina:

Art. 1.

Nel caso che a seguito dell'intervento del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale sia accertata, sulla base dei rilievi clinici, la presenza in un allevamento di afta epizootica o vi sia il fondato sospetto di infezione aftosa, il sindaco dispone l'immediato sequestro dell'allevamento risultato infetto e degli allevamenti circostanti che, per la configurazione territoriale o per contatti con l'allevamento interessato, possono considerarsi contaminati.

L'unità sanitaria locale provvede immediatamente ad informare il Ministero della sanità, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'ordinanza ministeriale 6 ottobre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 10 ottobre 1984), nonchè l'assessorato regionale alla sanità competente, e ad inviare avviso telegrafico della insorgenza del focolaio di afta epizootica a tutte le unità sanitarie locali della stessa regione o di altre regioni per le quali si possa formulare il sospetto che vi siano state o potrebbero esserci contaminazioni infettive a mezzo di animali, carni, mezzi di trasporto o persone.

Con lo stesso telegramma il responsabile del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale informa delle misure adottate le unità sanitarie locali contigue o comunque interessate al focolaio di insorgenza e la regione di competenza.

Nel provvedimento di sequestro deve essere disposta l'applicazione di tutte le misure previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 ed, inoltre, deve essere disposto il divieto di entrata ed uscita negli e dagli allevamenti stessi di animali e di automezzi.

Debbono, inoltre, essere rigorosamente controllate l'entrata e l'uscita del personale addetto e vietata l'entrata e l'uscita delle persone estranee.

Art. 2.

In attesa degli esiti degli esami di laboratorio di cui all'art. 71 del vigente regolamento di polizia veterinaria, l'autorità sanitaria competente dispone l'immediato abbattimento degli animali infetti o sospetti di infezione, abbattimento che comunque deve avvenire entro le 24 ore dall'accertamento della malattia effettuato sulla base dei rilievi clinici e degli elementi epizootologici di cui al precedente art. 1, nonchè la successiva distruzione delle carcasse degli animali abbattuti.

L'abbattimento degli animali deve essere effettuato sul posto e la distruzione delle carcasse deve avvenire in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus dell'afta epizootica.

Art. 3.

Nel caso di identificazione di virus o variante da considerarsi esotici in base agli accertamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 26 novembre 1969, citato in premessa, si applicano le norme contenute in tale decreto ministeriale.

Nel caso di identificazione di virus o variante non esotici l'autorità sanitaria competente dispone nei focolai di infezione l'abbattimento anche degli animali sospetti di contaminazione nei seguenti casi:

a) bovini, bufalini, ovini e caprini che non risultino essere stati mai vaccinati o che non risultino essere stati sottoposti alla vaccinazione antiaftosa obbligatoria in applicazione dell'ordinanza ministeriale 3 agosto 1985 e a partire dal 30 novembre 1986 in conformità dell'ordinanza ministeriale 16 luglio 1986 citate in premessa o che sottoposti per la prima volta al trattamento vaccinale antiaftoso in applicazione del disposto di cui alla lettera *a)* dell'art. 74 del regolamento di polizia veterinaria, non siano ancora da considerarsi sufficientemente protetti;

b) suini presenti nell'allevamento, ad eccezione, eventualmente di quelli ricoverati in unità di produzione che, per ubicazione, struttura, estensione o condizione dell'allevamento stesso, possano presumersi non contaminati a giudizio del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

Art. 4.

Al termine delle operazioni di abbattimento e distruzione degli animali, i fabbricati di stabulazione, i dintorni degli stessi nonchè i veicoli utilizzati e tutto il materiale suscettibile di essere contaminato devono essere accuratamente puliti e disinfettati sotto diretto controllo del servizio veterinario delle unità sanitarie locali, conformemente alle istruzioni di cui al cap. X della circolare n. 55 del 25 giugno 1954, relativa all'applicazione del regolamento di polizia veterinaria.

Art. 5.

I trattamenti vaccinali eventualmene disposti dall'autorità sanitaria competente, in applicazione dell'art. 74 del regolamento di polizia veterinaria, a seguito di insorgenza di focolai di afta epizootica, devono essere attuati subito dopo ultimate le operazioni di abbattimento e distruzione degli animali nonché di disinfezione.

Le vaccinazioni devono essere praticate da veterinari che non abbiano avuto contatti con l'allevamento infetto e devono essere attuate procedendo dall'esterno della zona di vaccinazione in direzione centripeta al focolaio. In ogni allevamento le vaccinazioni sono praticate solo dopo che un attento e scrupoloso controllo clinico abbia consentito di escludere anche il sospetto di eventuale presenza di infezione aftosa negli animali sensibili dell'allevamento stesso.

La vaccinazione dei suini in applicazione dell'art. 74 del regolamento di polizia veterinaria può essere disposta con le modalità di cui ai commi precedenti solo negli allevamenti compresi nel territorio della zona dichiarata infetta, dopo che siano state attuate tutte le altre misure di polizia veterinaria previste.

Lo spostamento degli allevamenti dei suini di cui al comma precedente, trascorso il periodo previsto per il mantenimento della zona infetta, è consentito esclusivamente con destinazione al macello. Lo spostamento dei suini vaccinati per altre disposizioni può essere consentito con particolari cautele previa autorizzazione del Ministero della sanità.

La vaccinazione antiaftosa dei suini al di fuori delle zone infette deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero della sanità a seguito di motivate esigenze profilattiche. Le regioni che intendono fare ricorso alla vaccinazione dei suini al di fuori delle zone infette presentano al Ministero della sanità, di volta in volta, apposita richiesta con l'indicazione dei motivi che giustificano tale esigenza profilattica e con le proposte delle disposizioni che dovranno regolare con particolari cautele lo spostamento successivo dei suini vaccinati e destinati ad essere immessi in allevamenti diversi da quelli nei quali è stata praticata la vaccinazione stessa.

Art. 6.

Nelle regioni dove l'infezione aftosa assume tendenza alla diffusione, l'autorità sanitaria regionale può disporre, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/78, qualora lo ritenga opportuno, per ragioni di contiguità o di vicinanza tra le zone di protezione in atto, di unificare le zone stesse, ampliandole sino a comprendere il territorio di un'intera provincia, di più province o dell'intera regione.

Le regioni contigue a quelle che hanno in atto zone di protezione, o comunque con queste collegate per trasporti, commerci, pascoli, alpeggio, monticazione, transumanza o pascolo vagante, possono disporre misure di controllo sanitario, atte a proteggere i propri allevamenti, sui trasporti di animali aftoso-sensibili, provenienti da una o più province o dall'intero territorio delle regioni suddette, destinati alle fiere e mercati, agli allevamenti o alla macellazione.

Tra le disposizioni da adottarsi con i provvedimenti, di cui al primo comma del presente articolo, le regioni possono ampliare, previa autorizzazione del Ministero della sanità, le zone di vaccinazione obbligatoria di emergenza, con il rispetto per quanto riguarda la vaccinazione dei suini del disposto del precedente art. 5.

Tra le misure che possono essere adottate dalle regioni, ai sensi del secondo comma del presente articolo, può essere disposto l'obbligo della vaccinazione antiaftosa dei ruminanti previa autorizzazione del Ministero della sanità, limitatamente agli allevamenti situati in zone a rischio per ragioni di contiguità o connessione commerciali o di pascolo con le regioni in cui sono presenti focolai di afta epizootica.

Art. 7.

Nell'ambito delle zone infette e di protezione può essere consentito lo spostamento degli animali soltanto per riconosciute improrogabili esigenze di macellazione, a condizione che gli animali stessi siano sottoposti ad una accurata visita da parte del veterinario dell'unità sanitaria locale e che gli animali stessi siano trasportati direttamente in un macello situato entro la zona di protezione nel quale gli animali in questione debbono essere macellati senza ritardo.

Qualora nelle zone infette e di protezione non esistano macelli, può essere consentito lo spostamento degli animali verso un macello situato nelle immediate vicinanze ed appositamente designato dall'autorità sanitaria competente.

I mezzi usati per il trasporto degli animali debbono essere accuratamente puliti e disinfettati, sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria competente, immediatamente dopo lo scarico degli animali.

Al di fuori degli spostamenti per l'avvio diretto al macello, nelle zone infette e di protezione non deve essere autorizzato alcun spostamento di animali delle specie sensibili all'afta epizootica.

E' consentita, tuttavia, l'introduzione negli allevamenti situati nelle zone infette e nelle zone di protezione degli animali in rientro dall'alpeggio o dalla monticazione, a condizione che l'allevatore interessato, nella richiesta di trasferimento, indichi la data del trasporto e la destinazione, allo scopo di consentire al servizio veterinario, al momento dell'arrivo, il controllo della prescritta documentazione sanitaria di scorta, dei documenti relativi all'avvenuta disinfezione del mezzo di trasporto prima del carico degli animali, nonché il controllo sanitario degli animali stessi.

L'automezzo dopo lo scarico dovrà essere lavato e disinfettato sotto il controllo del servizio veterinario.

Il rientro negli allevamenti di origine degli animali recettivi, provenienti dalle zone infette o di protezione eventualmente disposte nelle aree territoriali di alpeggio e monticazione, può essere consentito alle condizioni di seguito indicate, trascorsi almeno quindici giorni dall'ultimo caso di malattia e sempreché gli animali per ragioni climatiche o di alimentazione non possano permanere in dette zone per almeno trenta giorni:

a) che l'accurato controllo sanitario del gruppo risulti nettamente favorevole;

b) che il controllo dell'automezzo assicuri l'avvenuta disinfezione dello stesso prima del carico;

c) che sia data comunicazione telegrafica alla autorità sanitaria locale di destinazione, indicando la specie, categoria e numero degli animali inviati e la targa dell'automezzo.

Art. 8.

Il latte prodotto nell'allevamento infetto prima dell'abbattimento degli animali deve essere distrutto in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus aftoso.

Nel caso di abbattimenti parziali, il latte, eventualmente prodotto nell'allevamento infetto dopo l'abbattimento degli animali infetti o sospetti di infezione e dopo le operazioni di disinfezione, deve essere avviato verso un centro di raccolta appositamente designato dall'autorità sanitaria locale, nel quale deve essere sottoposto ad appropriato trattamento termico sotto controllo veterinario.

Agli stabilimenti, che utilizzano il latte prodotto nell'ambito della zona infetta e della zona di protezione, deve essere fatto divieto di distribuire il siero di latte od il latticello non sottoposti preventivamente a trattamento termico che assicuri la distruzione del virus aftoso.

Art. 9.

A seguito dell'insorgenza di un focolaio di afta epizootica deve essere attuata, da parte del servizio veterinario competente in collaborazione con il personale tecnico dell'istituto zooprofilattico sperimentale, un'accurata indagine epizootologica intesa ad accertare:

la durata del periodo durante il quale l'infezione può essere stata presente nell'azienda prima della formulazione del sospetto;

la possibile origine del contagio con identificazione di tutte le altre aziende nelle quali si trovino animali delle specie sensibili che potrebbero essere stati infettati o contaminati dalla stessa fonte;

i movimenti di persone, animali o veicoli in genere nonché gli spostamenti di prodotti e materiali vari verso o dall'azienda colpita, che possano avere veicolato il virus verso o dall'azienda in questione.

Qualora dalla suddetta indagine emerga o sia sospettato un coinvolgimento di aziende situate nell'ambito territoriale di altre unità sanitarie locali, il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale sede del focolaio, è tenuta a darne segnalazione immediata al servizio veterinario delle suddette altre unità sanitarie locali, per gli opportuni accertamenti di competenza, nonché all'ufficio regionale responsabile.

Art. 10.

I provvedimenti sanitari adottati nella zona infetta sono revocati trascorsi trenta giorni dall'ultimo caso di malattia, secondo le modalità stabilite dal primo comma dell'art. 16 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Nelle zone infette e di protezione non è consentita l'introduzione di animali vivi delle specie sensibili all'afta epizootica né nazionali né di provenienza estera per tutto il periodo di cui al precedente comma.

Nella zona di protezione, trascorsi quindici giorni dall'ultimo caso di malattia, può essere consentita la ripresa della macellazione ordinaria degli animali appartenenti agli allevamenti della zona stessa, con le procedure ed i controlli sanitari previsti dall'art. 14 del vigente regolamento di polizia veterinaria e a condizione che l'esito del controllo veterinario dell'allevamento e la visita veterinaria degli animali prima del carico siano risultati nettamente favorevoli e che gli animali stessi siano trasportati per essere macellati senza ritardo direttamente in un macello situato entro la zona di protezione o nell'ambito della stessa unità sanitaria locale o di quelle contermini della stessa provincia, a condizione che i macelli stessi siano dotati di convenienti strutture per la pulizia e la disinfezione degli automezzi.

Nel caso che gli animali debbano essere spostati per la macellazione in altra unità sanitaria locale le modalità ed i controlli per lo spostamento devono essere concordati con l'unità sanitaria locale sede del mattatoio prescelto.

Nella zona di protezione, trascorsi quindici giorni dall'ultimo caso di malattia, può essere consentita dall'autorità regionale competente l'introduzione, al solo scopo di macellazione, degli animali purché di provenienza nazionale sempreché non siano oggetto di misure restrittive di polizia veterinaria alle seguenti condizioni:

a) che gli animali siano fatti confluire in determinati macelli della stessa zona di protezione;

b) che gli impianti di macellazione, come sopra individuati, siano dislocati a conveniente distanza dalla zona infetta;

c) che gli stessi dispongano di idonee e capienti stalle di sosta;

d) che siano dotati di una adeguata struttura che consenta una razionale pulizia e disinfezione degli automezzi.

Inoltre la macellazione deve essere consentita solo in determinati giorni della settimana e in quei giorni riservata unicamente agli animali di cui al precedente comma.

L'introduzione degli stessi animali deve essere preventivamente autorizzata di volta in volta dall'autorità sanitaria dell'unità sanitaria locale dove ha sede l'impianto di macellazione.

L'autorizzazione deve contenere tra l'altro l'indicazione:

della precisa ubicazione del macello;

della targa e degli estremi dell'autorizzazione dell'automezzo destinato al trasporto degli animali;

delle generalità del conducente che effettua il trasporto;

della data in cui dovrà essere effettuato il trasporto;

del percorso che dovrà essere effettuato dopo l'ingresso nella zona di protezione e ciò al fine di consentire i necessari controlli.

L'autorizzazione di cui al precedente comma deve accompagnare il trasporto ed essere esibita a richiesta dell'autorità preposta ai controlli.

La predetta autorizzazione è consegnata all'arrivo degli animali al veterinario responsabile dei servizi di ispezione presso il macello di destinazione degli animali.

Gli automezzi impiegati nei trasporti di cui al presente articolo non potranno allontanarsi dal macello se non dopo che siano stati sottoposti alle prescritte operazioni di pulizia e disinfezione.

Tutti gli animali introdotti nei macelli non possono essere allontanati per nessun motivo dallo stabilimento di macellazione e di norma debbono essere abbattuti non oltre le ventiquattro ore dopo il loro arrivo, previa accurata visita veterinaria *ante mortem*.

Allo scopo di evitare l'inoltro nelle zone infette e di protezione degli animali delle specie sensibili all'afta epizootica provenienti dall'estero, gli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto debbono essere tempestivamente informati dalle autorità competenti dei provvedimenti di zona infetta e di protezione con la precisa indicazione dei comuni o delle parti dei territori comunali compresi nei provvedimenti stessi.

Art. 11.

Nell'esercizio della vigilanza veterinaria permanente, al fine di una più efficace azione di profilassi contro l'afta epizootica, le unità sanitarie locali dispongono controlli volti ad accertare:

lo stato immunitario degli animali delle specie bovina, bufalina e ovi-caprina, provenienti dall'estero, al momento della introduzione nelle aziende nazionali;

il possesso da parte dei trasportatori di bestiame della apposita autorizzazione prevista dall'art. 36 del regolamento di polizia veterinaria nonché l'osservanza degli adempimenti che ad essi competono ai sensi degli articoli 31 e 64 del regolamento di polizia veterinaria per quanto concerne il rilascio del mod. 5 e la conservazione della relativa copia, nonché per quanto concerne le disinfezioni;

il rispetto delle disposizioni del citato regolamento circa i documenti che devono scortare gli animali trasportati ed il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12 del presente decreto.

Art. 12.

I bovini, i bufalini, gli ovini, i caprini ed i suini, da trasportare con qualunque mezzo, per essere spostati dagli allevamenti, debbono essere sottoposti a visita veterinaria immediatamente prima del carico.

La visita veterinaria per gli animali da trasportare deve essere integrata da un controllo sanitario sull'intero allevamento.

La dichiarazione di esito favorevole del controllo sullo stato sanitario dell'allevamento deve essere aggiunta alla dichiarazione sanitaria di cui al mod. 4 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Il mod. 4, che deve essere rilasciato al momento del carico, deve contenere, oltre le dichiarazioni concernenti l'esito favorevole della visita veterinaria e del controllo sanitario dell'allevamento, anche tutti gli elementi utili per individuare l'allevamento di provenienza e gli animali trasportati.

Per quanto attiene i bovini, i bufalini, gli ovini ed i caprini lo spostamento degli stessi non sarà comunque consentito se gli animali da trasportare non risultano vaccinati nei confronti dell'afta epizootica in conformità delle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 3 agosto 1985 e a partire dal 30 novembre 1986 in conformità dell'ordinanza ministeriale 16 luglio 1986, citate in premessa.

Qualora i suddetti animali abbiano superato i tre mesi di età e non risultano mai vaccinati, lo spostamento è consentito trascorsi quindici giorni dall'avvenuta vaccinazione antiaftosa. Tale disposizione non si applica per gli animali in rientro dall'alpeggio o dalla monticazione.

Il mod. 4 deve essere redatto in triplice copia per ogni trasporto. Una copia del predetto modello deve essere inviata al più tardi al momento della partenza degli animali a mezzo di raccomandata espresso dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di provenienza a quello dell'unità sanitaria locale di destinazione.

La copia che scorta gli animali deve essere consegnata, al momento dello scarico, al destinatario il quale deve provvedere, entro le ventiquattro ore successive, ad inviarlo al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Gli automezzi adibiti al trasporto di animali debbono risultare, prima e dopo il trasporto, accuratamente puliti e disinfettati.

A comprova della avvenuta disinfezione gli automezzi debbono portare il cartello di cui al settimo comma dell'art. 64 del vigente regolamento di polizia veterinaria. Sul cartello oltre alle altre indicazioni dell'ottavo comma del succitato articolo deve essere riportata la targa dell'automezzo.

Art. 13.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio sono tenuti ad esperire gli esami di laboratorio volti alla conferma della diagnosi clinica ed all'identificazione del tipo entro tre giorni dall'arrivo del campione nonché all'identificazione del sottotipo e della variante del virus in causa entro gli otto giorni successivi.

Inoltre gli istituti zooprofilattici sperimentali, d'intesa con le regioni e con le unità sanitarie locali, provvederanno a svolgere indagini epizootologiche accurate, intese ad accertare:

a) l'origine dell'infezione;

b) lo stato immunitario degli animali di specie bovina presenti nelle zone infette e di protezione;

c) l'efficacia e l'innocuità dei vaccini impiegati;

d) la presenza eventuale di animali portatori di virus aftoso.

I predetti enti, entro cinque mesi dall'avvenuta vaccinazione, debbono, inoltre, accertare con controlli a sondaggio lo stato immunitario dei bovini presenti nei territori di rispettiva competenza compresi nei programmi di vaccinazione nonché l'eventuale presenza di portatori sani di virus.

Il numero degli animali trovati non protetti ed il numero degli animali portatori sani va segnalato telegraficamente al Ministero della sanità.

Delle inchieste di cui sopra gli istituti dovranno fornire dettagliate informazioni alle unità sanitarie locali, alle regioni interessate ed al Ministero della sanità con la massima sollecitudine.

L'attività svolta in tal senso dagli istituti in questione è seguita dall'Istituto superiore di sanità, cui competono interventi di vigilanza tecnica ai fini di sanità pubblica e di controllo della innocuità e dell'efficacia del vaccino antiaftoso.

Art. 14.

I provvedimenti di cui agli articoli 6, 7 e 10 rimangono in vigore fino al novantesimo giorno dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia.

La revoca di tali provvedimenti, in ciascuna zona di protezione, può essere disposta dall'autorità sanitaria della regione previa autorizzazione del Ministro della sanità, prima del novantesimo giorno e comunque non prima del trentesimo giorno dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia, a condizione che la situazione epizootologica nella regione nei confronti dell'afta epizootica risulti nettamente favorevole e che nei territori già inclusi nelle zone di protezione vengano disposte norme intese ad attuare il controllo sullo spostamento degli animali tra gli allevamenti o per la macellazione tali da assicurare un'adeguata sorveglianza sullo stato sanitario degli animali stessi.

Nella richiesta della predetta autorizzazione al Ministero della sanità la regione deve presentare lo schema del provvedimento nel quale dovranno essere previste le norme da attuare nella zona di sorveglianza in sostituzione della zona di protezione.

Il movimento degli animali tra gli allevamenti o per la macellazione deve avvenire preferibilmente nell'ambito della stessa provincia, delle province contermini e gradualmente di altre della stessa regione.

Per le aziende di produzione di animali da carne delle specie recettive che per esigenze commerciali imprescindibili sono collegate per la macellazione dei propri animali con stabilimenti situati fuori della regione, su documentata richiesta potrà essere consentita caso per caso dal Ministro della sanità, sentite le regioni interessate, la macellazione anche in province di altre regioni con la precisa indicazione delle norme cautelative da osservarsi per il trasporto degli animali e la successiva macellazione.

Art. 15.

Il termine ultimo, fissato al 20 settembre 1986 dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale 16 luglio 1986 citato in premessa, per la comunicazione da parte degli allevatori all'unità sanitaria locale degli animali da sottoporre a vaccinazione nella campagna di vaccinazione antiaftosa obbligatoria, è spostato al 30 settembre 1986.

Ferme restando le indicazioni prescritte dal predetto art. 5, la comunicazione di cui al precedente comma potrà essere compilata secondo il modello «fac simile» allegato al presente decreto.

Art. 16.

La presente ordinanza abroga e sostituisce l'ordinanza ministeriale in data 25 luglio 1986, citata nelle premesse.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1986

Il Ministro: DONAT CATTIN

ALLEGATO

Al servizio veterinario U.S.L. n. ....
via...............
comune...............

Il sottoscritto, nato a...............
residente a .... via...............
nella sua qualità di proprietario o detentore degli animali facenti parte dell'allevamento ubicato nel comune di...............
via .... tel. ....
comunica ai termini dell'art. 5 dell'ordinanza del Ministero della sanità del 16 luglio 1986, ai fini della profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica, che nell'allevamento suddetto sono attualmente presenti i seguenti capi:

n. .... bovini di cui:
- n. .... da latte e riproduzione (stabulazione fissa o libera);
- n. ....da carne (stabulazione fissa o libera);

n. .... bufali;
n. .... ovini;
n. .... caprini.

In fede

....

86A7383

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 1° ottobre 1985, n. **1141**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Messina.

N. 1141. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di diritto pubblico della facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1986
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 184

86G0935

DECRETO 20 maggio 1986, n. 584.

Riconoscimento della personalità giuridica del Centro per un appropriato sviluppo tecnologico, in Laveno Mombello.

N. 584. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro degli affari esteri, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del Centro per un appropriato sviluppo tecnologico (C.A.S.T.), in Laveno Mombello (Varese).

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1986
Registro n. 9 Esteri, foglio n. 387

86G0936

DECRETO 4 giugno 1986, n. 585.

Autorizzazione all'associazione Centro ELIS - Educazione, lavoro, istruzione, sport, in Roma, ad accettare un legato.

N. 585. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1986, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, l'associazione Centro ELIS - Educazione, lavoro, istruzione, sport, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 120.000.000, disposto dal sig. Rodolfo Benedetti con testamento olografo 19 giugno 1982, pubblicato in data 13 settembre 1984, n. 94202 di repertorio, a rogito dott. Achille de Martino, notaio in Roma, registrato a Roma il 18 settembre 1984 al n. 38282, e con atto pubblico 8 febbraio 1985, n. 97120 di repertorio, a rogito stesso notaio, col quale gli esecutori testamentari del *de cuius* designano quale beneficiario, tra altri, l'associazione suddetta.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1986
Registro n. 24 Beni culturali, foglio n. 201

86G0962

DECRETO 4 giugno 1986, n. 586.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1985, n. 306, concernente assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

N. 586. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1985, n. 306, viene ulteriormente rettificato nel senso che i due posti di tecnico laureato devono intendersi assegnati all'istituto di clinica medica generale e terapia medica VI (per le esigenze della patologia dell'alcolismo) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «La Sapienza» di Roma anziché all'istituto di sesta clinica medica generale e metodologia clinica II (per le esigenze della patologia dell'alcolismo) della stessa facoltà del suddetto Ateneo.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1986
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 186

86G0937

DECRETO 28 giugno 1986, n. 587.

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare un legato.

N. 587. Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 30.000.000, disposto dal sig. Bruno Casotti con testamento olografo 15 maggio 1980, pubblicato in data 21 ottobre 1983, n. 19089 di repertorio, a rogito dott. Sandro Angelini, notaio in Brescia, registrato a Brescia in data 9 novembre 1983 al n. 7273.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1986
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 153

86G0938

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

tossicologia.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di giurisprudenza:

dottrina generale del processo.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:

diritto commerciale.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

analisi chimico-cliniche.

Facoltà di scienze politiche:

istituzioni di diritto privato.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di ingegneria:

analisi matematica I.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze politiche:
storia contemporanea.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubbllicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A7335 - 86A7387 - 86A7416

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di ingegneria:
componenti e circuiti ottici;
metodi matematici per l'ingegneria.

Facoltà di medicina e chirurgia:
chirurgia pediatrica;
chirurgia del cuore e dei grossi vasi;
immunologia;
clinica odontostomatologica.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
teoria degli algoritmi e della calcolabilità.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di ingegneria:
geometria.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituzioni di matematiche;
chimica fisica industriale.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:
didattica linguistica.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
anatomia umana.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali:
istituzioni di analisi matematica.

Facoltà di medicina e chirurgia:
patologia generale.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di medicina e chirurgia:
epidemiologia.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di medicina e chirurgia:
genetica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A7334 - 86A7388

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione dell'importo della tassa di ricerca internazionale e della tassa di esame preliminare internazionale per le domande di brevetto internazionale (PCT).

Si comunica che i nuovi importi della tassa di ricerca internazionale e della tassa di esame preliminare internazionale per le domande di brevetto internazionale (PCT), previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1984, n. 890, sono stati fissati a cura dell'ufficio europeo dei brevetti rispettivamente in L. 1.490.000 e in L. 1.508.000, a decorrere dal 21 agosto 1986. L'ammontare delle altre tasse resta per ora invariato.

86A7337

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rettifica al decreto ministeriale n. 6094 del 19 dicembre 1985 con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle grandinate del 27 luglio 1985 in vari comuni della provincia di Verona.

Decreto ministeriale 16 luglio 1986, n. 1024

REGIONE VENETO

Nel decreto ministeriale n. 6094 del 19 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 1986, alla pag. 13, con il quale è stato dichiarato il carattere di eccezionalità delle grandinate verificatesi nel 1985 in vari comuni della provincia di Verona, dove è detto: «Grandinate del *27 luglio 1985* nel territorio dei comuni di Sommacampagna, Villafranca e Valeggio sul Mincio», deve leggersi: «Grandinate del *27 giugno 1985* nel territorio dei comuni di Sommacampagna, Villafranca e Valeggio sul Mincio».

86A7246

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantuno e con scadenza 30 dicembre 1986 e semestrali con durata giorni centottantuno e con scadenza 30 marzo 1987.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 21 settembre 1986 relativi alla emissione dei B.O.T. con durata novantuno e centottantuno giorni fissata per il 30 settembre 1986, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni è di L. 97,55 e quello dei buoni a centottantuno giorni è di L. 95,20, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

86A7420

Estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 12% - 1980

Si rende noto che il giorno 9 ottobre 1986, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle 107 serie del prestito redimibile 12% - 1980, emesso in base alla legge 26 gennaio 1980, n. 16 e decreto ministeriale 24 maggio 1980.

Il giorno 10 ottobre 1986, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quarta estrazione di dodici serie del suddetto prestito.

I titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° gennaio 1987.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A7386

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi

(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 23 settembre 1986 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.280
Benzina super senza piombo	»	1.305
Benzina normale	»	1.230
Benzina agricola	»	206
Benzina pesca e piccola marina	»	1.183
Gasolio autotrazione	»	606
Gasolio agricoltura	»	264
Petrolio agricoltura	»	253
Gasolio pesca e piccola marina	»	242
Petrolio pesca e piccola marina	»	232

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	539	542	545	548	551
Petrolio (*)	»	582	585	588	591	594
Olio comb.le fluido	L./kg	322	325	328	331	334

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

86A7422

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Corso-concorso di formazione dirigenziale ad un posto di primo dirigente nel ruolo dell'amministrazione centrale per l'anno 1986

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, in corso di conversione;

Considerato che sono complessivamente disponibili alla data del 31 dicembre 1986 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dell'amministrazione centrale di cui al quadro *A* della tabella XV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, due posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 14 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale, per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che un posto deve essere attribuito mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

Ritenuto di dover indire il concorso di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione delle legge 10 luglio 1984, n. 301, è indetto un concorso per l'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale ad un posto di primo dirigente nel ruolo dell'amministrazione centrale di cui al quadro *A*, tabella XV.

Al concorso di cui sopra sono ammessi a domanda gli impiegati della carriera direttiva delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo appartenenti alle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1986 abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera.

Art. 2.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, gli aspiranti al concorso dovranno presentare domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione I - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio di appartenenza;

c) titoli di servizio di cui al comma 3, dell'art. 3, della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione.

La domanda dovrà contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autentica.

La firma in calce alla domanda può essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco) o vistata dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero . . . . fino a punti 10

b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio . . . . » 10

c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto . . . . » 12

d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione » 8

e) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali . . . . » 12

f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili). » 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza dal 1° gennaio 1987.

Art. 4.

La commissione per la valutazione dei titoli ai fini dell'ammissione di cui al precedente articolo sarà nominata con successivo decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e composta ai sensi del terzo comma dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 5.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1986
Registro n. 11 Lavoro, foglio n. 158

86A7356

REGIONE UMBRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

un posto di assistente di medicina nucleare - area funzionale di medicina;

un posto di assistente di neurotraumatologia - area funzionale di chirurgia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Perugia.

86A7325

REGIONE BASILICATA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di assistente medico di medicina generale (area funzionale di medicina generale), a tempo pieno;

un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia (area funzionale di chirurgia), a tempo pieno;

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 36 del 1° settembre 1986 (parte II).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Matera.

86A7329

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 223 del 25 settembre 1986, pubblica il seguente avviso di concorso:

Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti: Nomina della commissione esaminatrice, per la prova di idoneità professionale, per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**90.000**
- semestrale	L.	**50.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**180.000**
- semestrale	L.	**100.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**20.000**
- semestrale	L.	**12.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**75.000**
- semestrale	L.	**40.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**20.000**
- semestrale	L.	**12.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	**285.000**
- semestrale	L.	**160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	**600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**82.000**
Abbonamento semestrale	L.	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221